

Accordo di garanzia

CarGarantie N°

0 500000-74171003

Il venditore/garante conferisce all'acquirente/beneficiario una garanzia volontaria a copertura dei costi di riparazione. Il contenuto della garanzia risulta dal presente accordo e dalle condizioni allegate sotto specificate (inclusi gli eventuali accordi speciali). La garanzia è assicurata dalla compagnia CG Car-Garantie Versicherungs-AG (in seguito nominata CG).

Acquirente/beneficiario:

Sig
Moby Test RSE IT
Musterstrasse
CH-4000 Musterort
0410000000
testRSEIT@test.ch



Muster

Dati del veicolo:

Marca/modello: **Renault SCENIC**
Numero di telaio: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Data di prima immatricolazione: **01.02.2018**
Km indicati: **40.000 km**
Chilometraggio totale: **40.000 km**
Targa:

Durata della garanzia/varie

Data di emissione: **07.12.2020**
Durata della garanzia: **12 Mesi**
Tipo di copertura: **01b - Veicolo d'occasione**
Inizio della garanzia: **01.02.2021**

Data di vendita:
07.12.2020

Venditore:



Rivenditore/venditore:

500000.00/6
Autohaus Muster

Musterstr. 333
CH-1234 Musterstadt
+41 61 426 26 26

Valgono le condizioni di garanzia F2015B (Renault) in allegato.

Durata della garanzia (cfr. sinistra):

La copertura della garanzia decorre dalla data di inizio della garanzia, al più presto alla scadenza della garanzia di fabbrica oppure di una garanzia/polizza aggiuntiva ancora in vigore.

Accordi particolari:

Per veicoli, che al momento del guasto superano un'età di 7 anni a partire dalla data di prima immatricolazione. In deroga §5 cifra 1 e 2 delle condizioni di garanzia, viene stabilito un rimborso massimo di CHF 3'000.- per sinistro.

L'assistenza "RENAULT Assistance" è assicurata dalla Touring Club Svizzero secondo le condizioni generali in allegato e termina con la scadenza garanzia.

Dichiarazione del rivenditore/venditore e dell'acquirente/beneficiario della garanzia

Con la presente il rivenditore certifica nei confronti di CG le perfette condizioni dei gruppi complessivi/particolari coperti dalla garanzia e di aver eseguito prove di funzionalità, di rumorosità, un controllo visivo esterno e che il veicolo risulta idoneo ai fini dell'attivazione della garanzia. Conferma di avere consegnato all'acquirente/beneficiario della garanzia un esemplare di questo accordo di garanzia con le condizioni cui è fatto rinvio. L'acquirente/beneficiario della garanzia conferma con la propria sottoscrizione i dati qui riportati nonché di avere ricevuto i documenti di cui sopra. Con la sottoscrizione della presente le parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per gli scopi e per i contenuti del presente accordo di garanzia e al fine esclusivo di fruire delle prestazioni previste dalla garanzia medesima.

Firma dell'acquirente/beneficiario

Firma del rivenditore/venditore

Avvertenze sulla sicurezza dei dati

Con le presenti avvertenze desideriamo informarla sul trattamento dei suoi dati personali da parte della CG Car-Garantie Versicherungs-AG e sui diritti che le competono in base alla legge sulla sicurezza dei dati.

Responsabile per il trattamento dei dati

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Strasse 12
79111 Freiburg
TEL +49 761 4548 0
FAX +49 761 4548 248
Indirizzo e-mail: info@cargarantie.com

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Succursale Svizzera
Erlenstrasse 33
4106 Therwil
TEL +41 61 426 26 26
FAX +4 61 426 26 96
Indirizzo e-mail: info@cargarantie.ch

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati per posta "Responsabile della protezione dei dati" all'indirizzo sopra indicato, o per e-mail dall'indirizzo: datenschutz@cargarantie.com

Scopi e basi giuridiche del trattamento dei dati

Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP/GDPR), delle disposizioni rilevanti in materia di norme di protezione dei dati della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) così come di tutte le altre leggi in materia.

Se lei fa richiesta di copertura assicurativa, noi abbiamo bisogno dei dati da lei forniti per la stipulazione del contratto e la valutazione dei rischi che dovremmo assumerci. Dal momento in cui il contratto di assicurazione entra in vigore, noi cominciamo a trattare questi dati per l'espletamento del rapporto contrattuale, ad es. per l'emissione di polizze o fatture. Abbiamo necessità di informazioni sul sinistro per esempio, per poter verificare se si è verificato un evento coperto da assicurazione e a quanto ammonta il danno.

La stipulazione o l'adempimento del contratto di assicurazione senza il trattamento dei suoi dati personali non sarebbe possibile.

Inoltre, abbiamo bisogno dei suoi dati personali per la realizzazione di statistiche specifiche dell'assicurazione, ad es. per la messa a punto di nuove tariffe o per soddisfare disposizioni a livello di vigilanza sui regolamenti.

La base giuridica per tali trattamenti dei suoi dati personali per scopi precontrattuali e contrattuali è costituita dall'articolo 13 comma 2a) della LPD e dall'articolo 6 comma 1b) RGDP/GDPR.

Trattiamo i suoi dati anche per salvaguardare i nostri interessi legittimi e di terzi. Quest'ultimo aspetto può risultare particolarmente necessario:

- a garanzia della sicurezza IT e dell'operatività IT,
- per la promozione dei nostri prodotti assicurativi;
- per impedire e individuare reati e atti illeciti, utilizziamo soprattutto le analisi dei dati per la ricerca di indicazioni che possono far emergere frodi assicurative.

Inoltre, trattiamo i suoi dati personali per l'adempimento di obblighi legali, come ad es. le disposizioni di vigilanza sui regolamenti, gli obblighi di conservazione dei dati a livello commerciale e fiscale o delle nostre funzioni di consulenza. La base giuridica per il trattamento dei dati personali in questo caso è costituita dalle rispettive disposizioni di legge.

Qualora volessimo trattare i suoi dati personali per uno scopo non precedentemente menzionato, la informeremo in anticipo di tale intenzione sempre nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Categorie di destinatari dei dati personali

Riassicuratore:

Assicuriamo i rischi da noi assunti presso speciali compagnie assicurative (riassicuratori). A tale scopo può essere necessario comunicare i suoi dati contrattuali ed eventualmente sui sinistri a un riassicuratore, di modo che possa avere un quadro più completo del tipo di rischio dell'evento coperto da assicurazione.

Costruttore automobilistico/Importatore:

Nei programmi assicurativi concordati con i costruttori o importatori di veicoli, i suoi dati contrattuali ed eventualmente i dati sui sinistri, ad es. per la creazione di statistiche, sono trasmessi ai costruttori o importatori di veicoli.

Fornitori di servizi esterni:

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e di legge, ci serviamo in parte di fornitori di servizi esterni.

Un elenco dei terzisti e dei fornitori di servizi da noi impiegati, con i quali non abbiamo solo relazioni commerciali effimere, può essere consultata nella sua versione aggiornata sul nostro sito internet all'indirizzo www.cargarantie.com/datenschutz

Altri destinatari:

Possiamo inoltre trasmettere i suoi dati personali ad altri destinatari, come ad es. alle autorità per l'adempimento di obblighi di notifica per legge (ad es. autorità fiscali o autorità giudiziarie).

Durata dell'archiviazione dei dati

Provvederemo a cancellare i suoi dati personali non appena le finalità precedentemente citate non saranno più necessarie. Per quanto riguarda la cancellazione di dati personali va osservato che noi siamo soggetti a certi obblighi giuridici che prevedono un obbligo di conservazione per determinati dati. Siamo tenuti a ottemperare a predetto obbligo. Se desidera la cancellazione di dati soggetti a tale obbligo di conservazione, nel nostro sistema tali dati saranno bloccati e utilizzati semplicemente per adempiere all'obbligo legale di conservazione. Dopo la scadenza del termine di conservazione, si può adempiere la richiesta di cancellazione.

Diritti delle parti interessate

È possibile chiedere informazioni sui dati archiviati relativi alla propria persona all'indirizzo sopra indicato. Inoltre, lei può esigere, a certe condizioni, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati. A lei spetta anche un diritto di limitazione del trattamento dei dati così come un diritto di pubblicazione dei dati da lei forniti in un formato strutturato, corrente e leggibile da dispositivo elettronico.

Diritto di opposizione

Lei ha il diritto di opporsi a un trattamento dei suoi dati personali per scopi di vendita diretta. A tale scopo, si rivolga a noi utilizzando l'indirizzo info@cargarantie.ch

Se noi dovessimo trattare i suoi dati per la salvaguardia di interessi legittimi, lei può opporsi a tale trattamento qualora dovessero emergere motivi, in base alla sua situazione particolare, che contrastano con il trattamento dei dati.

Trasmissione di dati a un paese terzo

Qualora dovessimo trasmettere dati personali a prestatori di servizi al di fuori della Svizzera, tale trasmissione avverrebbe solamente se in questo modo la personalità della persona interessata non potesse subirne grave pregiudizio e se nel paese straniero non esistesse una legislazione in grado di assicurare una protezione adeguata.

Decisioni individuali automatizzate

In base alle sue informazioni per l'evento coperto da assicurazione, ai dati memorizzati per il suo contratto e, eventualmente, alle relative informazioni ricevute da terzi, noi decidiamo sui nostri obblighi di servizio parzialmente in modo completamente automatizzato. Le decisioni completamente automatizzate si basano su regole precedentemente stabilite dalla compagnia per la ponderazione delle informazioni.

Condizioni di garanzia F2015B (Renault)

In mancanza di accordi diversi stipulati nell'accordo di garanzia, sono da ritenersi valide le seguenti condizioni:

§1. Contenuto, validità e durata della garanzia

1. Il venditore/rappresentante del marchio dà una garanzia all'acquirente/beneficiario, a copertura della funzionalità dei componenti citati nel § 2, cifra 1 per la durata concordata in base all'accordo di garanzia. Tale garanzia è assicurata da CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft (di seguito denominato assicuratore).
2. In base alla garanzia, durante il periodo di validità della garanzia stessa, viene concesso un indennizzo nel caso in cui una delle parti coperte dalla garanzia perda la propria funzionalità direttamente e non a seguito di guasto a parti non garantite, e se ne renda pertanto necessaria la riparazione. La garanzia non costituisce diritto di recesso dal contratto d'acquisto o riduzione del prezzo di vendita. Qualora la riparazione risulti difettosa per due volte, l'acquirente/beneficiario può pretendere che la riparazione venga affidata ad un'altra officina specializzata. Questa garanzia non esclude eventuali diritti legali dell'acquirente/beneficiario alla garanzia.
3. Le riparazioni coperte dalla garanzia comprendono anche gli interventi di collaudo, misurazione e regolazione necessarie in relazione all'eliminazione di un danno soggetto a garanzia; sono esclusi dalla garanzia gli interventi di manutenzione, ispezione, pulizia e assistenza. La garanzia non comprende le spese relative all'acquisto di liquidi come p.e. carburante, olio, refrigeranti e antigelo, refrigerante clima, olio compressore clima, liquido idraulico, grasso, detergenti, filtri e cartucce del filtro e i danni conseguenti diretti e indiretti (p. es. spese di soccorso stradale e rimorchio, spese di deposito, spese di trasporto, spese di smaltimento e l'indennizzo per mancato utilizzo o danni conseguenti a delle componenti non garantite).
4. La garanzia è valida entro il territorio nazionale e per viaggi temporanei, quali vacanze o per viaggi d'affari, anche negli altri paesi europei. Non si può parlare di un viaggio temporaneo, quando il veicolo si trova prevalentemente all'estero per un periodo superiore alle sei settimane.
5. La durata della garanzia viene indicata nell'accordo di garanzia.

§2. Parti coperte dalla garanzia

1. La garanzia copre tutte le parti meccaniche, elettriche, elettroniche, idrauliche e pneumatiche del veicolo descritto nell'accordo di garanzia che sono state installate dal produttore, salvo che non siano state escluse al seguente punto 2.
2. Non sarà effettuato alcun rimborso del materiale e della manodopera per:
 - allestimenti supplementari non disponibili presso il produttore;
 - essiccatore dell'aria condizionata, ricarica e rabbocco come anche modifiche all'impianto dell'aria condizionata;
 - impurità del sistema di alimentazione;
 - eliminazione di rumorosità;
 - parti del telaio e della carrozzeria, registrazione e regolazione alla carrozzeria;
 - cristalli e specchi (sono comunque coperti per rottura a elementi di riscaldamento, antenne e al sistema di anti abbagliamento automatico);
 - trasformazioni-, allestimenti- e modifiche supplementari;

- infiltrazioni di acqua, difetti di tenuta alla carrozzeria, modanature della carrozzeria;
- corrosione, ossidazione e danni alla vernice;
- impianto di scarico (sono comunque coperti il collettore di scarico, catalizzatore e filtro antiparticolato);
- ferodo della frizione e pastiglie dei freni (è comunque coperta la doppia frizione del cambio a doppia frizione), dischi e tamburi dei freni, ammortizzatori, lampadine, candele di accensione;
- pile, batterie, batterie ibride, batterie per veicoli a propulsione elettrica, accumulatori, condensatori di qualsiasi genere;
- tubazioni, spazzole del tergilcristallo e le cinghie in generale (è comunque coperta la cinghia di distribuzione del motore);
- particolari la cui sostituzione è prevista o consigliata con regolarità;
- pneumatici, cerchi e copricerchi, equilibratura delle ruote, dadi delle ruote, bulloni delle ruote e bulloni antifurto;
- impianto del telefono, se non allestito dalla fabbrica;
- dispositivi mobili (CD, DVD, Blu-ray Disc, dischi rigidi, memorie);
- chiavi del veicolo e telecomandi.

Candele di accensione, tubazioni e minuteria necessaria, concretamente specificata, sono coperte quando devono essere sostituite per l'eliminazione di un danno con diritto di indennizzo.

§3. Esclusioni dalla garanzia

Sono esclusi dalla copertura di garanzia i danni dovuti alle seguenti cause o verificatisi in presenza delle seguenti condizioni:

- a) per incidente, cioè un evento che agisce all'improvviso dall'esterno con effetti diretti e meccanici;
- b) attribuiti a negligenza ed imperizia, per cattivo utilizzo, intenzionale e doloso del veicolo, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato, rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti all'intervento diretto di animali, di eventi come tempeste, grandine, gelo, corrosione, fulmini, pietrisco, terremoti o infiltrazioni d'acqua, bruciature, incendi o esplosioni;
- c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, terrorismo, vandalismo, embargo o altre ingerenze o per energia nucleare;
- d) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni di carattere sportivo o dalle relative corse su percorsi di prova;
- e) che sono stati causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (p. es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali che non sono ammessi dal produttore;
- f) per l'utilizzo di un pezzo che necessitava di una riparazione, a meno che non sia dimostrato che il danno non è in relazione con la necessità di una riparazione o che il pezzo al momento del danno era stato riparato almeno provvisoriamente da una persona esperta;
- g) se l'acquirente/beneficiario ha utilizzato il veicolo almeno temporaneamente come taxi, per noleggio con e senza conducente, per scuola guida, per servizi di corriere, per il trasporto di malati e per il trasporto di persone o cose a scopo commerciale;
- h) che sorgono per l'impiego di carburanti inadatti o causati da mancanza di fluidi (lubrificatore, oli, liquidi refrigeranti ecc.);

- i) per i quali deve intervenire un terzo quale fornitore, riparatore, ovvero la cui riparazione avvenga nell'ambito della correntezza del produttore o nell'ambito dell'eliminazione di difetti di materiale evidenziatisi in un numero consistente di casi (difetto di serie) o che in genere son o considerati difetti per i quali il produttore considera la fornitura di correntezza;
- j) che sorgono in seguito all'utilizzo del veicolo con carichi diretti o trainati superiori a quelli ammessi dal produttore.

§4. Condizione per il diritto al rimborso

1. La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso precedenti al sinistro prevede che l'acquirente/beneficiario

- a) faccia eseguire ovvero documentare dal rivenditore o da un'officina autorizzata dal costruttore i lavori di manutenzione, controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal costruttore o comunque secondo le norme del costruttore. Il superamento fino a 3'000 km delle prescrizioni chilometriche date dal costruttore e/o il superamento fino a tre mesi delle prescrizioni temporali date dal costruttore, è innocuo anche se il superamento di una delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto al rimborso.

L'inosservanza di una delle predette prescrizioni provoca il venire meno del diritto al rimborso solo se tale inosservanza è causa del danno. E' sufficiente un concorso causale. Il concorso causale viene presunto. All'acquirente/beneficiario rimane la facoltà di provare l'assenza di causalità;

- b) si astenga dall'intervenire o manomettere il contachilometri e provveda a segnalare immediatamente all'assicuratore un difetto o una sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo chilometraggio;
- c) si attenga alle istruzioni del costruttore contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.

2. La condizione per qualsivoglia diritto al rimborso successivi al sinistro prevede che l'acquirente/beneficiario:

- a) segnali il guasto all'assicuratore, presso la sua sede sociale, senza ritardo e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione;
- b) permetta ad un incaricato dell'assicuratore di ispezionare in qualsiasi momento il veicolo e fornisca allo stesso, su richiesta, le informazioni necessarie per appurare la natura del guasto;
- c) se possibile, riduca le conseguenze del guasto attenendosi alle istruzioni dell'assicuratore; se le circostanze lo permettono, dovrà richiedere tali istruzioni prima dell'inizio della riparazione;
- d) faccia eseguire la riparazione presso un'officina autorizzata dal costruttore della marca utilizzata comunque secondo le norme del costruttore;
- e) faccia pervenire all'assicuratore la fattura relativa alla riparazione entro un mese dalla data della riparazione, in cui siano chiaramente riportati in dettaglio i costi per i lavori eseguiti, i costi dei ricambi e i costi di manodopera con indicazione dei tempi della casa costruttrice. Nel caso previsto al §5 punto 2, ultima parte, deve essere inviato un corrispondente preventivo. Se deve essere eseguita una riparazione che non ha ancora avuto esecuzione è sufficiente, per la verifica e conferma di rimborso dei costi da parte dell'assicuratore, che venga inviato all'assicuratore il preventivo di spesa con l'indicazione di quanto sopra.

3. Conseguenze di una violazione di una delle condizioni sopra riportate

- a) in caso di violazione di una delle condizioni al rimborso sopra riportati eccetto la cifra 2c, l'assicuratore è svincolato dall'obbligo di indennizzo;
- b) nel caso della cifra 2c, l'assicuratore è autorizzato a ridurre l'indennizzo ad un importo pari a quello che sarebbe spettato in caso di adempimento alle condizioni agli obblighi.

§5. Rimborso spese

1. All'acquirente/beneficiario della garanzia vengono rimborsati i costi di manodopera relativi a guasti contemplati dalla garanzia secondo i tempi del costruttore. I costi del materiale contemplati dalla garanzia vengono rimborsati al massimo in base ai prezzi di listino del costruttore ed in base alla percentuale sotto indicata corrispondente alla vetustà della componente al momento del verificarsi del guasto (**compartecipazione**):

fino a	100'000 km	100%
	120'000 km	80%
	140'000 km	60%
oltre	140'000 km	40%

2. Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con applicazione di quanto definito al primo capoverso del presente §5.1. L'importo massimo del risarcimento previsto dall'assicurazione, per singolo guasto, è limitato al valore del veicolo danneggiato al momento del guasto.

In presenza di un danno coperto, su richiesta dell'acquirente/beneficiario, l'assicuratore, mediante una dichiarazione di assunzione dei costi, conferma in modo vincolante all'officina terza i costi rimborsabili in base alle condizioni di garanzia. L'esecuzione della riparazione è condizione imprescindibile per qualsiasi prestazione assicurativa. Eccezionalmente vengono eseguite prestazioni senza esecuzione di una riparazione da parte di un'officina terza se il valore residuo di un veicolo e/o un valore massimo di riparazione, concordato espressamente e circostanziato nella cifra, siano inferiori ai costi di riparazione.

§6. Liquidazione del danno, obbligo di risarcimento

1. L'assicuratore assume per il venditore/rappresentante del marchio l'onere della regolazione dei guasti coperti dalla garanzia. All'assicuratore deve pervenire una fattura per la riparazione dalla quale devono risultare nel dettaglio i lavori eseguiti, il prezzo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera con il tempo di intervento e il costo orario indicativo della manodopera.
2. I diritti derivanti dalla garanzia prestata devono essere fatti valere dall'acquirente/beneficiario della garanzia esclusivamente e direttamente nei confronti dell'assicuratore.

§7. Prescrizione

1. In caso di vendita del veicolo garantito, i diritti passano all'acquirente insieme alla proprietà del veicolo.
2. Tutti i diritti di indennizzo derivanti da un guasto coperto dalla presente garanzia cadono in prescrizione 6 mesi dopo il verificarsi del sinistro, al più tardi 6 mesi dopo la scadenza del periodo di garanzia.

Indicazioni importanti in caso di guasto

Al fine di attivare un intervento in garanzia e procedere ad una rapida evasione della pratica, La preghiamo di osservare le seguenti regole:

- In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione devono essere eseguiti presso il rappresentante del marchio dove è stato acquistato il veicolo. Sarà il rappresentante del marchio a prendere contatto con CarGarantie e regolare tutte le formalità.
- Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso il rappresentante del marchio venditore del veicolo, La preghiamo di rivolgersi, sia nel Suo paese che all'estero, ad ogni altra officina autorizzata e riconosciuta dalla casa costruttrice del veicolo. In questo caso sarà necessario comunicare il guasto **prima della riparazione** a CarGarantie via telefono, telefax o e-mail ai seguenti numeri:

telefono : +41 (0) 61 426 26 36

telefax : +41 (0) 61 426 26 66

e-mail : schaden@cargarantie.ch

I nostri collaboratori preposti sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

- Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto via telefono, telefax o e-mail, La preghiamo di comunicarlo senza indugio e **prima della riparazione** per iscritto a:

CG Car-Garantie

Versicherungs-Aktiengesellschaft

Filiale Svizzera

Erlenstrasse 33

CH-4106 Therwil

- Contestualmente alla denuncia di guasto, è necessario inviare i certificati di manutenzione e le copie delle fatture relative ai controlli eseguiti.
- Al fine di assicurare una rapida e precisa evasione della pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri addetti.
- Consigliamo di far eseguire la riparazione in garanzia presso il rappresentante del marchio dalla quale è stato acquistato il veicolo. Sarà il rappresentante del marchio ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i costi direttamente con CarGarantie.
- Se la riparazione soggetta alla garanzia non viene effettuata dal rappresentante del marchio, CarGarantie rimborsa la somma direttamente al cliente in caso di fattura quietanzata. Come accordato con l'impiegato della CarGarantie la liquidazione dei costi di riparazione può avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all'officina che ha eseguito il lavoro. In questo caso dovrà pagare soltanto le spese che risultano dei costi di riparazione non coperti dalla garanzia che il rappresentante del marchio le fattura.

Certificato di consegna

Alla vettura registrata con il sopra indicato numero di libretto di garanzia sono stati effettuati, prima della consegna, i seguenti controlli e sostituzioni chilometraggio di

sono stati eseguiti i seguenti lavori:

- Cambio dell' olio motore e filtro
- Controllo olio e liquidi
- Varie: _____

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Data Firma

Timbro dell' officina

Certificato di manutenzione 1

Si prega di conservare la fattura!

Al rilascio della vettura con un chilometraggio di

in data

In base alle prescrizioni del produttore il veicolo è stato sottoposto a:

- Controllo Cambio dell' olio

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Firma

Timbra dell' officina

In caso di danno, inviare questo certificato di manutenzione unitamente alle copie delle fatture a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH-4106 Therwil.

Certificato di manutenzione 2

Si prega di conservare la fattura!

Al rilascio della vettura con un chilometraggio di

in data

In base alle prescrizioni del produttore il veicolo è stato sottoposto a:

- Controllo Cambio dell' olio

Si prega di indicare il numero di garanzia!

Firma

Timbra dell' officina

In caso di danno, inviare questo certificato di manutenzione unitamente alle copie delle fatture a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Erlenstrasse 33, CH-4106 Therwil.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

RENAULT Assistance per veicoli d'occasione 2019

I servizi di mobilità (servizi di assistenza) sono forniti dal Touring Club Svizzero, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (assicurato/stipulante) e sono assicurati tramite un contratto di assicurazione di gruppo con TAS Assicurazioni SA (assicuratore), a favore clienti rispettivamente di Renault e CG (assicurato). La gestione dei sinistri e il servizio clienti vengono svolti dal Touring Club Suisse.

1. Per quale veicolo vale l'assicurazione?

L'assicurazione è valevole per il veicolo d'occasione menzionato nell'attestato di assicurazione, acquistato e immatricolato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per il quale, a partire dalla data della rimessa in circolazione, è stata rilasciata una garanzia SÉLECTION – per uno o due anni – da parte di un concessionario Renault, esclusi i veicoli elettrici.

2. Quali persone sono assicurate?

Sono assicurati il detentore, il conducente e gli altri utenti legittimi del veicolo, al massimo per il numero di posti riportato nella licenza di circolazione. In caso di veicoli immatricolati a scopi professionali sono assicurati soltanto il conducente e un passeggero. Sono esclusi gli autostoppisti.

3. Dove è valida l'assicurazione?

L'assicurazione è valida

- in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- negli stati europei, aderenti all'accordo "Carta internazionale di assicurazione veicoli a motore" (Carta verde);
- nei paesi affacciati sul Mar Mediterraneo;
- nelle isole bagnate dal Mediterraneo.

In caso di trasporto via mare, la copertura non viene interrotta se il luogo di partenza e di destinazione sono all'interno del campo di validità territoriale.

4. Per quanto tempo è valida l'assicurazione?

L'assicurazione inizia il giorno della rimessa in circolazione del veicolo di occasione e termina senza comunicazione particolare da parte del Touring Club Svizzero, alla scadenza di un anno o due anni, l'ultimo giorno, alle ore 24.

5. Quando e quali prestazioni vengono fornite?

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il veicolo assicurato a causa di panne, incidente o furto, sono erogate le seguenti prestazioni:
soccorso da parte della Centrale d'allarme del Touring Club Svizzero

- a) le spese per rimorchiare il veicolo fino al concessionario RENAULT oppure a un'officina di riparazioni (in Svizzera) o alla prossima officina di riparazioni (all'estero) nonché le spese per il soccorso stradale, compresi i pezzi di ricambio per il ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro fino a CHF 500 al massimo. Per pezzi di ricambio s'intendono solo quelli solitamente trasportati dal servizio di pronto intervento in caso di panne (senza le spese per il rimpiazzo delle batterie).

- b) le spese di posteggio (tasse di posteggio) fino a CHF 200 al massimo;
- c) le spese i necessari lavori di ricupero fino al massimo CHF 5000;
- d) le spese per una perizia necessaria, eseguita all'estero da periti d'auto riconosciuti, fino al massimo CHF 500;
- e) le spese supplementari per il rimpatrio diretto degli utenti del veicolo al loro domicilio, nel caso in cui il danno non possa essere riparato in loco;
- f) a condizione che il viaggio continui, le spese supplementari per noleggiare un veicolo, fino a CHF 1000 al massimo per persona. La categoria del veicolo a noleggio deve corrispondere a quella del veicolo assicurato;
- g) le spese supplementari per vitto e alloggio fino a 7 giorni e CHF 1000 al massimo per persona;
- h) le spese di spedizione delle parti di ricambio urgentemente necessarie;
- i) le spese doganali nel caso in cui il veicolo non venga più rimpatriato;
- j) le spese per il rimpatrio del veicolo (fino al valore attuale) se quest'ultimo non può essere riparato e reso funzionante sul posto, o, se in seguito a furto, viene ritrovato più tardi, dopo che le persone assicurate hanno proseguito il viaggio o sono rientrate al proprio domicilio;
- k) un anticipo sulle spese rimborsabile entro 30 giorni fino a CHF 5000 al massimo per effettuare all'estero le riparazioni necessarie e urgenti.

Si considerano panna: guasti tecnici, pneumatici danneggiati, mancanza di carburante, rifornimento erroneo di carburante sbagliato, batterie scariche, perdita o danneggiamento delle chiavi del veicolo o le chiavi rimaste rinchiuso nel veicolo. Questa enumerazione è esaustiva.

Veicoli di noleggio/sostituzione, vengono normalmente consegnati soltanto contro presentazione di una carta di credito. L'assicurato è pertanto responsabile di soddisfare questa richiesta, affinché RENAULT Assistance possa fornire le suddette prestazioni.

Se l'assistenza non è stata richiesta tramite RENAULT Assistance, le prestazioni di RENAULT Assistance sono limitate a CHF 500 per sinistro. Questa restrizione viene meno se la richiesta di assistenza tramite RENAULT Assistance non era possibile o non poteva ragionevolmente essere richiesta, date le circostanze.

6. Per quali casi non sussiste alcuna copertura assicurativa?

Non sussiste copertura assicurativa per i casi che si verificano in seguito a:

- eventi bellici, terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- disordini di ogni genere, a meno che la persona assicurata non possa provare che non era dalla parte dei perturbatori e non ha fomentato tumulti;
- partecipazione a corse, rally, gare o competizioni simili svolte su percorsi di gara;
- esecuzione premeditata di crimini, delitti o il relativo tentativo;
- grave stato d'ebbrezza, abuso di medicinali, droghe o altre sostanze chimiche.

7. Presso chi devono essere fatti valere i casi di sinistro?

Nel caso si verifichi un evento assicurato si deve avvisare immediatamente il rappresentante RENAULT oppure **RENAULT Assistance + 41 (0)44 834 12 00**. I costi di notifica vengono rimborsati.

8. Quali sono le conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento?

Nel caso in cui gli obblighi di comunicazione, informazione e comportamento vengano violati in maniera colposa, Touring Club Svizzero risp. TAS Assicurazioni SA possono ridurre o rifiutare l'erogazione delle prestazioni.

9. Protezione dei dati

Per quanto concerne l'elaborazione dei dati personali, Touring Club Svizzero e TAS Assicurazioni SA applicano le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. I dati che vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d'assicurazione o di liquidazione dei sinistri relativi a RENAULT Assistance vengono elaborati da Touring Club Svizzero e TAS Assicurazioni SA e utilizzati in particolare per il calcolo dei premi, l'esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi. Le conversazioni con Touring Club Svizzero possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepibile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. I dati non più necessari vengono cancellati, qualora la legge lo autorizzi. Se l'esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo esige, Touring Club Svizzero e TAS Assicurazioni SA hanno il diritto di trasmettere i dati ai terzi coinvolti nel contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come a delle società del Gruppo TCS.

10. Qual è il foro competente in caso di controversie?

Le persone assicurate o le persone aventi diritti derivanti da RENAULT Assistance possono adire le vie legali presso il tribunale alla sede del Touring Club Svizzero a Ginevra oppure al domicilio svizzero della persona assicurata.

Se il domicilio della persona che adisce le vie legali si trova fuori dalla Svizzera, il foro competente è Ginevra.

11. Quale diritto è valido oltre le presenti disposizioni?

Per il resto valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Assicurazione per le spese di riparazione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

**Compagnia:**

CG Car-Garantie Versicherungs-AG
registrata nella Repubblica federale di Germania

Prodotto:

Assicurazione per le spese di riparazione

Con il presente documento informativo vi offriamo una breve sintesi della vostra assicurazione. Essa non è però completa. Il contenuto completo del contratto è riportato nel Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione, nelle Condizioni di assicurazione allegate e nelle Informazioni importanti per l'oggetto dell'assicurazione. Per essere pienamente informati, vi invitiamo a leggere per intero tutti i documenti.

Le informazioni sulla protezione dei vostri dati personali sono riportate nel documento allegato "Informazioni sulla protezione dei dati".

Che tipo di assicurazione è?

Quanto alla polizza assicurativa proposta, trattasi di un'assicurazione per le spese di riparazione. Essa vi copre in caso di spese di riparazione impreviste correlate all'utilizzo di un autoveicolo.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Oggetto dell'assicurazione per le spese di riparazione è il rimborso delle spese per le riparazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito del mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione.
- ✓ Sono assicurati diversi componenti meccanici ed elettrici del vostro autoveicolo.

Informazioni dettagliate a riguardo dei componenti assicurati sono riportate nelle Condizioni di assicurazione.

Quali sono le spese a nostro carico?

In caso di mancato funzionamento di un componente assicurato, entro i termini di durata dell'assicurazione, saranno a nostro carico:

- ✓ i costi di manodopera secondo le tariffe orarie indicate dal costruttore,
- ✓ il costo dei materiali secondo i prezzi non vincolanti consigliati dal costruttore (limite massimo),
- ✓ i costi per gli interventi di verifica, misura e regolazione secondo i tempi indicati dal costruttore, qualora necessari in concomitanza con l'eliminazione di un guasto,
- ✓ spese per la mobilità come ad es. spese di traino, trasporto ferroviario, auto a noleggio, pernottamento e telefono (se specificamente concordato).

A quanto ammonta l'importo dell'indennizzo?

- ✓ L'indennizzo è limitato ai costi del pezzo sostitutivo ivi compresi i costi di smontaggio e montaggio, se le spese di riparazione ne superano il valore.
- ✓ L'importo massimo dell'indennizzo dovuto per ogni guasto è limitato al valore di mercato dell'autoveicolo danneggiato al momento del verificarsi del guasto.
- ✓ L'ammontare del massimale eventualmente concordato per singolo guasto è desumibile dal vostro Contratto di assicurazione/ Dichiarazione di adesione.

Franchigia

Siete obbligati a partecipare al costo dei materiali rimborsabili con una quota percentuale, a seconda della distanza percorsa dell'autoveicolo al momento della comparsa del danno, o un importo forfettario (se specificamente concordato).

**Che cosa non è assicurato?**

ad esempio, non sono coperte:

- ✗ Le spese per lavori di riparazione che sono dovute alla perdita della funzionalità di un componente assicurato se tale perdita è conseguenza del difetto di un componente non assicurato.
- ✗ Le spese per lavori di riparazione di componenti il cui indennizzo è espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione.
- ✗ Gli interventi di manutenzione, controllo, pulizia o cura prescritti o consigliati dal costruttore.
- ✗ Le spese per materiali di consumo come ad es. combustibili, oli, liquidi di raffreddamento e antigelo.
- ✗ Danni secondari diretti o indiretti.

**Ci sono esclusioni dalla copertura?**

Vi sono una serie di casi in cui la copertura assicurativa è esclusa. In ogni caso sono esclusi dalla copertura assicurativa ad esempio:

- ! i danni causati da incidente,
- ! i danni provocati da azioni illecite colpose o dolose,
- ! danni causati da modifiche alla struttura originale del veicolo (ad es. tuning, disattivazione limitatore velocità, installazione impianto a gas ecc.) o dal montaggio di accessori o parti non originali non omologati dal costruttore del veicolo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale all'interno del territorio nazionale come pure, per viaggi occasionali, quali viaggi di piacere o affari, in Europa.



Che obblighi ho?

A titolo d'esempio valgono i seguenti vincoli:

- Avete l'obbligo di fare eseguire gli interventi di manutenzione, controllo e o cura prescritti o consigliati dal costruttore sull'autoveicolo secondo le specifiche del costruttore.
- E' fatto espresso divieto di manomettere o comunque ritoccare il contachilometri. Un eventuale difetto o la sostituzione del contachilometri devono essere immediatamente segnalati.
- E' necessario attenersi alle istruzioni del costruttore, contenute nel libretto d'istruzioni per l'uso del veicolo.
- Denunciateci ogni danno immediatamente e in ogni caso prima dell'inizio della riparazione.
- Vi è fatto obbligo di far eseguire la riparazione presso le officine menzionate nelle Condizioni di assicurazione.
- Dovete inoltre, secondo la possibilità, ridurre il danno e in tale ottica seguire le nostre istruzioni.



Quando e come devo pagare?

Il premio unico o iniziale deve essere pagato alla stipula del contratto di assicurazione/sottoscrizione della dichiarazione di adesione, e comunque in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dal ricevimento del contratto di assicurazione/dichiarazione di adesione. Le scadenze di pagamento successive sono riportate sulla fattura relativa al premio. A seconda dell'accordo preso, il pagamento può essere fatto su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Le rate vanno pagate a seconda del tipo di pagamento concordato (bonifico, riscossione tramite mandato di addebito diretto SEPA o carta di credito).



Quando inizia la copertura e quando termina?

La copertura assicurativa decorre dal pagamento del premio iniziale o del premio unico, tuttavia non prima del momento concordato.

Qualora, al verificarsi di un guasto, il premio iniziale o il premio unico non sia stato ancora versato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di adempimento. Se il premio iniziale o il premio unico viene versato solo dopo la data fissata di entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura assicurativa sarà fatta partire dalla data concordata.

Per ulteriori informazioni sull'inizio del periodo assicurativo potete consultare il Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza assicurativa termina alla data concordata. Maggiori dettagli risultano nelle Condizioni di assicurazione e nelle relative disposizioni di legge.

Inoltre, in particolari condizioni, le parti reciprocamente possono recedere anzitempo dal contratto assicurativo. Ad esempio, questo è possibile dopo un guasto. E comunque fatti salvi altri casi che diano diritto al recesso se ed in quanto previsti nel Contratto di assicurazione/Dichiarazione di adesione.